

RISOLUZIONE N.362/E



Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso

Roma, 11 dicembre 2007

Oggetto: Istanza di interpello Aliquota IVA applicabile alle cessioni di lettiera per cavalli – ALFA S.r.l.

Quesito

La Società chiede quale sia il corretto trattamento tributario da applicare, ai fini Iva, alle cessioni di lettiera per cavalli.

Soluzione prospettata

Al riguardo, l'istante ritiene che al prodotto in oggetto si renda applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Ai fini della risposta al quesito prospettato, si è reso indispensabile individuare il corretto inquadramento doganale del prodotto in questione; è stato, pertanto, acquisito il parere dell' Agenzia delle Dogane (reso con nota n. 3563 dell' 8 novembre 2007).

L'Agenzia delle Dogane, sulla base dei risultati ottenuti dai test di laboratorio svolti, ha rilevato che il prodotto "lettiera per cavalli" sia costituito *"da cascami di fibre corte con parti legnose (capecchio), ottenuti dalla preparazione delle fibre della canapa, da classificare al codice NC 4401 3090, ai sensi del testo della nota 6 al capitolo 44 e dei codici NC 4401, 4401 30 e 4401 3090 della Tariffa Doganale attualmente in vigore e sulla base delle Note Esplicative del Sistema Armonizzato relative alla voce 4401 (lettera B, ultimo comma), e alla voce 5302 (nota di esclusione b).*

Tale classificazione corrisponde alla VD 4401 90 della Tariffa Doganale in vigore al 31.12.87, da ricondurre alla Tabella A, parte I°, punto 43, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972".

In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente fa presente che il prodotto "lettiera per cavalli" è riconducibile tra i prodotti agricoli, alla cui cessione si rende applicabile l'aliquota Iva del 10 per cento, per effetto del richiamo contenuto nel n. 98) della Tabella A parte III, allegata al menzionato D.P.R. n. 633 del 1972.

Si ricorda, infine, che in applicazione dell'articolo 34, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui *"l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo"*, alle cessioni di "lettiera per cavalli" effettuate da tali soggetti si rende applicabile l'aliquota Iva del 2 per cento corrispondente alla percentuale di compensazione prevista dal D.M. 12 maggio 1992.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.